

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-300 del 20/01/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CARESTIATO EMANUELE S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA VIA GASTALDI, N. 16/A - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-318 del 20/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti GENNAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 127420 del 23/07/2021 alla Ditta CARESTIATO EMANUELE S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Parma in via Gastaldi n. 13/A, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

152/2006 e s.m.i.;

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 179532 del 16/09/2022 il SUAP del Comune di Parma ha aggiornato l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 127420 del 23/07/2021;

CONSIDERATA:

- la domanda acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/122123 del 22/07/2022, pervenuta da parte della società CARESTIATO EMANUELE S.R.L. nella persona del Sig. Emanuele Carestiato in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Parma (PR), via Gastaldi n. 13/A, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 127420 del 23/07/2021 in riferimento al seguente titolo:
 - comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che con nota prot. Arpae n. PG/2022/123973 del 26/07/2022 è stato comunicato alla Società CARESTIATO EMANUELE S.R.L. l'avvio del procedimento;
- che in data 13/10/2022 prot. PG/2022/168100 è pervenuta da parte della Società CARESTIATO EMANUELE S.R.L. la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/123973 del 26/07/2022 e sollecitata con nota PG/2022/152298 del 19/09/2022;

VISTI:

- la richiesta di pareri e relazione tecnica di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni prot. n. PG/2022/170928 del 18/10/2022;
- il parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 71388 del 02/11/2022 acquisito a protocollo Arpae PG/2022/179600 del 02/11/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale (Arpae ST) sede di Parma prot. n. PG/2023/4394 del 11/01/2023 allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- nulla è stato osservato o segnalato da parte del Comune di Parma, anche a seguito dei solleciti scritti con nota prot. n. PG/2022/192162 del 22/11/2022 e via mail in data 05/01/2023;

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot. 613264 avente per oggetto "Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali." in cui si legge "...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico la Ditta ha dichiarato "...PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA..." e "...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale";
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/168100 del 13/10/2022 ha provveduto a fornire la marca da bollo ID n. 01211183975723 per il rilascio dell'atto a conclusione del procedimento;

EVIDENZIATO che in merito al recupero di rifiuti:

che le modifiche richieste riguardano:

- aggiornamento e modifica dell'elenco dei codici EER (inserimento dei codici EER 120101, 120102, 160117, 170405, 191202, 120103, 120104, 170407, 160122 - eliminazione dei codici EER 120199 e 150104), senza variare le tipologie di cui al DM 05/02/98 e s.m.i. e senza incrementare i quantitativi in stoccaggio istantaneo, recupero e stoccaggio annuale attualmente autorizzati;
- aggiornamento del layout rifiuti aziendale, per l'adeguamento alle modifiche dei codici EER e per migliorare l'ottimizzazione dell'attività di gestione secondo criteri emersi nel corso del primo anno di funzionamento dell'impianto di recupero;
- acquisto di una pesa aziendale di tipo a ponte, destinata alla verifica dei carichi in ingresso su autocarri e che opererà in aggiunta alla piattaforma di pesatura interna già presente;

risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n° PR_PRUTG_0067064_20221025, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 26/10/2022 a carico della suindicata Ditta CARESTIATO EMANUELE S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per i motivi sopra riportati, l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-3541 del 14/07/2021 e aggiornato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-4504 del 06/09/2022 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 127420 del 23/07/2021 e aggiornata con Provvedimento conclusivo n. 179532 del 16/09/2022 a favore della Ditta CARESTIATO EMANUELE S.R.L., con legale rappresentante il Sig. Emanuele Carestiato, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Parma (PR), via Gastaldi n. 13/A, mantenendone invariata ogni altra parte, **limitatamente al seguente titolo abilitativo come da istanza pervenuta:**

- **comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-3541 del 14/07/2021 e aggiornato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-4504 del 06/09/2022 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 127420 del 23/07/2021 e aggiornata con Provvedimento conclusivo n. 179532 del 16/09/2022;

“...DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto

l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (cui corrisponde l'iscrizione alla posizione n.251 del registro provinciale), per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero (**R13* - R4**) ed ai fini appresso elencati:

Tipologia D.M. 05/02/1998	Codici EER	Descrizione rifiuto	Attività di recupero	Capacità istantanea (m ³ - t)	Quantitativi stoccaggio annui (m ³ /a - t/a)	Quantitativi di recupero R4 annui (m ³ /a - t/a)
3.1	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13* R4	11 m ³ 10 t	110 m ³ /anno 100 t/anno	100 m ³ /anno 98 t/anno
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi				
	160117	metalli ferrosi				
	170405	ferro e acciaio				
	191202	metalli ferrosi				
3.2	120199	Rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami di lavorazione di metalli non ferrosi)</i>	R13* R4	17 m ³ 10 t	950 m ³ /anno 550 t/anno	900 m ³ /anno 540 t/anno
	150104	Imballaggi metallici				
	170401	Rame, bronzo, ottone				
	170402	Alluminio				
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi				
	191203	Metalli non ferrosi				
	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi				

	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi				
	170407	metalli misti				
5.8	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13* R4	17 m ³ - 10 t	1.000 m ³ - /anno 600 t/anno	700 m ³ /anno 420 t/anno
	160122	componenti non specificati altrimenti				
	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10				
5.19	160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13* R4	350 m ³ 350 t	1.200 m ³ /anno 1.200 t/anno	1.150 m ³ /anno 1.150 t/anno
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
totali:			R13* R4	395 m ³ 380 t	3.260 m ³ /anno 2.450 t/anno	2.850 m ³ /anno 2.208 t/anno

* messa in riserva funzionale al successivo recupero R4 presso l'impianto in parola;

per una potenzialità complessiva annua di recupero (R4) pari a: **2.850 m³/anno - 2.208 t/anno**;

stoccaggio annuo pari a: **3.260 m³/anno - 2.450 t/anno**;

per una potenzialità giornaliera di recupero (R4) pari a: **9,6 t/giorno**;

e una capacità istantanea complessiva pari a: **395 m³ - 380 t**;

Tipologia 3.1 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
Provenienza 3.1.1	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio.
Caratteristiche del rifiuto 3.1.2	Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25% ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995,

	n.230 e s.m.i..	
Codici EER 2002	120101: limatura e trucioli di metalli ferrosi 120102: polveri e particolato di metalli ferrosi 160117: metalli ferrosi 170405: ferro e acciaio 191202: metalli ferrosi	
Attività di recupero 3.1.3	R13*, R4	c) messa in riserva (R13*) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione <u>eventuale</u> , trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): - oli e grassi <0,1% in peso; - PCB e PCT <25 ppb; - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso, come somma totale; - solventi organici <0,1% in peso; - polveri con granulometria <10 µm, non superiori al 10% in peso delle polveri totali; - non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i.; - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 3.1.4		c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13*)		110 m³/anno - 100 t/anno
Quantità massima annua di rifiuto recuperabile (R4)		100 m³/anno - 98 t/anno
Capacità istantanea di deposito		11 m³ – 10 t

Tipologia 3.2 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
Provenienza 3.2.1	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto 3.2.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso; oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i..	
Codici EER 2002	12.01.99: rifiuti non specificati altrimenti (<i>da lavorazione e trattamento fisico-meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>) ¹ ; 15.01.04: imballaggi in metallo (<i>imballaggi compresi urbani</i>); 17.04.01: rame, bronzo, ottone (<i>da operazioni di costruzione e demolizione</i>); 17.04.02: alluminio (<i>da operazioni costruzione e demolizione</i>); 19.10.02: rifiuti di metalli non ferrosi (<i>da frantumazione rifiuti</i>); 19.12.03: metalli non ferrosi (<i>da trattamento meccanico rifiuti</i>); 120103: limatura e trucioli di metalli non ferrosi; 120104: polveri e particolato di metalli non ferrosi; 170407: metalli misti; ¹ limitatamente ai cascami di lavorazione per il codice EER: 12.01.99	
Attività di recupero 3.2.3	R13*, R4	c) messa in riserva (R13*) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione <u>eventuale</u> , trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): - oli e grassi <2% in peso; - PCB e PCT <25 ppb; - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati 5% in peso, come somma totale; - solventi organici <0,1% in peso; - polveri con granulometria <10 µm, non superiori al 10% in peso delle polveri totali; - non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230 e s.m.i.; - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 3.2.4		c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO.

Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13)	950 m ³ /anno - 550 t/anno
Quantità massima annua di rifiuto recuperabile (R4)	900 m ³ /anno - 540 t/anno
Capacità istantanea di deposito	17 m ³ – 10 t

Tipologia 5.8 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	
Provenienza 5.8.1	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 5/2/97 n.22 e s.m.i.;	
Caratteristiche del rifiuto 5.8.2	Spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%	
Codici EER 2002	17.04.11: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10; 16.02.16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15; 160122: componenti non specificati altrimenti;	
Attività di recupero 5.8.3 a)	R13*, R4	a) messa in riserva rifiuti (R13) con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica), per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica (R4)
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 5.8.4		Rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13*)	1.000 m ³ /anno - 600 t/anno	
Quantità massima annua di rifiuto recuperato (R4)	700 m ³ /anno - 420 t/anno	
Capacità istantanea di deposito	17 m ³ – 10 t	

Tipologia 5.19 ai sensi	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non
-------------------------	---

del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	
Provenienza 5.19.1	attività industriali, commerciali e di servizi	
Caratteristiche del rifiuto 5.19.2	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT	
Codici EER 2002	16.02.14: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13; 16.02.16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15;	
Attività di recupero 5.19.3	R13*, R4	Messa in riserva di rifiuti (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc. laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; (...) frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche (...) per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica (R4)
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 5.19.4		Metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate
Quantità massima annua di rifiuto messo in riserva (R13*)		1.200 m ³ /anno - 1.200 t/anno
Quantità massima annua di rifiuto recuperato (R4)		1.150 m ³ /anno - 1.150 t/anno
Capacità istantanea di deposito		350 m ³ – 350 t

e sarà subordinata all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

1. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nella domanda di AUA (scheda G.1 e relazione tecnica) presentate a questa Amministrazione, come integrate e modificate, che comporta l'iscrizione al registro provinciale alla posizione n.251 e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per le tipologie 3.1, 3.2, 5.8 e 5.19 secondo le "Provenienze", "codici EER", "Caratteristiche del rifiuto", "Attività di recupero" e "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" definite nelle tabelle di dettaglio sopra riportate;
2. al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto, delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 71388 del 02/11/2022 acquisito a protocollo Arpae PG/2022/179600 del 02/11/2022 (Allegato 1 al presente atto), nonché nella relazione tecnica di

Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale (Arpae ST) sede di Parma prot. n. PG/2023/4394 del 11/01/2023 allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2 al presente atto);

3. per tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, viene accordata la sola attività di messa in riserva "R13" esclusivamente funzionale all'attività di recupero "R4" effettuata dalla Ditta presso l'impianto in parola, da effettuarsi nel rispetto dei quantitativi e delle norme tecniche individuati negli allegati 4 e 5 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; i rifiuti potranno restare in messa in riserva per un periodo massimo 12 mesi dalla ricezione presso l'impianto prima dell'effettivo recupero, come stabilito dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
4. dovrà essere effettuato il controllo radiometrico sui rottami metallici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., dal DM 05/02/098 e s.m.i., dal Reg. Ue 333/2011, dal Reg. Ue 715/2013 e dal D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., nei casi dagli stessi previsti, sui rifiuti in ingresso all'impianto e sui materiali MPS ottenuti dalle operazioni di recupero: tale controllo sarà effettuato mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.; in particolare si richiama l'attenzione alla necessità:
 - 4.1. del conferimento dell'incarico ad un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado;
 - 4.2. della predisposizione di una procedura di sorveglianza radiometrica;
 - 4.3. della verifica almeno annuale della applicazione e della adeguatezza delle procedure;
 - 4.4. del rilascio periodico di attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'Esperto Qualificato, che dovrà riportare anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;
 - 4.5. della definizione delle modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione e della periodicità delle verifiche e della taratura (taratura prevista solo per gli strumenti portatili);
 - 4.6. della formazione e addestramento del personale al riconoscimento delle sorgenti radioattive, all'uso della strumentazione e all'esecuzione dei controlli di buon funzionamento;
 - 4.7. della definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - 4.8. della definizione delle modalità di svolgimento dei controlli, dei criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo, della definizione di anomalia radiometrica;
 - 4.9. delle azioni da svolgere in caso di rilevazione di una anomalia radiometrica, incluse le comunicazioni da effettuarsi immediatamente agli Enti (Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, Prefetto, organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio, Arpae SAC e ST);
 - 4.10. dell'identificazione di un'area di segregazione dei carichi anche solo potenzialmente contaminati;
5. per quanto concerne i RAEE (di cui alla tipologia 5.19 del DM 05/02/1998 e s.m.i.), nel rispetto del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. e dei suoi allegati VII e VIII, occorre che siano adottate le seguenti modalità operative:
 - 5.1. gli AEE gestiti dalla ditta saranno quelli indicati al paragrafo 7 della relazione tecnica descrittiva (rev. aprile 2021) presentata dalla ditta ed acquisita con prot. PG/2021/62274 del 22/04/2021, individuati negli allegati III e IV di cui al D.Lgs. 49 del 14/04/2014 e s.m.i.;
 - 5.2. ove disponibili, devono essere reperite e conservate le informazioni di cui l'art.27 del D.Lvo 49/2014 e smi, che i produttori di AEE sono tenuti a mettere a disposizione degli impianti di

trattamento;

- 5.3. le Modalità di raccolta e conferimento, la Gestione dei rifiuti in ingresso, i Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti, la Messa in sicurezza dei RAEE, i Presidi ambientali devono essere gestiti conformemente a quanto stabilito nell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
- 5.4. i requisiti tecnici dell'impianto di trattamento devono essere conformi a quanto disposto nell'allegato VIII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
- 5.5. presso l'impianto non verranno effettuate operazioni di rimozione dei fluidi, recupero freon o gas contenuti in tubi catodici ed altri componenti pericolosi; verranno ritirati esclusivamente rifiuti non contenenti sostanze pericolose o, eventualmente, rifiuti già bonificati all'origine;
- 5.6. le procedure di messa in sicurezza dei rifiuti prima del disassemblaggio riguarderanno solo la movimentazione e stoccaggio delle apparecchiature, che verranno effettuate in modo da non arrecare danni agli operatori ed alle apparecchiature stesse;
- 5.7. le fasi di raccolta, conferimento ed accettazione di tutti i rifiuti in ingresso adottate nel centro di recupero e già descritte, sono conformi con quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014. In particolare, la raccolta dei RAEE verrà effettuata in modo da garantirne l'integrità durante tutte le operazioni di trasporto, di carico, movimentazione interna e scarico;
- 5.8. devono essere adottati tutti gli accorgimenti utili affinché le apparecchiature non subiscano danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 5.9. per il rispetto degli obiettivi di recupero previsti dalla art. 19 del D.Lgs. 49/2014, sarà necessario adottare la seguente gestione amministrativa dell'attività di recupero RAEE:
 - 5.9.1. i titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE anoteranno, su apposita sezione del registro di cui all'art. 190, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., suddivisa nelle categorie di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali, le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti;
 - 5.9.2. sulla base delle informazioni acquisite, in adempimento agli obblighi di cui al precedente punto, i titolari degli impianti comunicheranno annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, opportunamente modificato;
 - 5.9.3. inoltre, per quanto previsto dal comma 2 dell'art.33 del D.Lgs. 49/2014, a seguito del conseguimento dell'autorizzazione alla gestione dei RAEE, la ditta provvederà all'iscrizione nell'apposito elenco predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE;
6. le attività di recupero "R4" effettuate sui rottami/rifiuti metallici non pericolosi di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio (tipologia 3.1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) dovranno avvenire nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni previsti dal Reg. Ue 333/2011, anche al fine della cessazione della qualifica di rifiuto;
7. le attività di recupero "R4" effettuate sui rottami/rifiuti metallici non pericolosi di rame e leghe di rame (parte di quelli afferenti alla tipologia 3.2 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) dovranno avvenire nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni previsti dal Reg. Ue 715/2013, anche al fine della cessazione della qualifica di rifiuto;
8. le attività di recupero "R4" effettuate sui rottami di metalli non ferrosi corrispondenti a piombo, stagno e loro leghe dovranno avvenire nel rispetto di quanto indicato dalla Ditta nella Procedura operativa "Gestione e recupero di rifiuti di piombo, stagno e loro leghe", presentata assieme alle integrazioni

acquisite con prot. PG/2021/62274 del 22/04/2021;

9. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro dei rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell’impianto e presa in carico la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato. Questi documenti devono essere conservati presso la sede dell’impianto a disposizione degli organi di Controllo;
10. qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore); nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale;
11. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di modifica (Planimetria layout rifiuti - rev. luglio 2022), opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentono, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. I rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all’interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
12. in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
13. sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall’impianto certificato tramite pesatura;
14. presso l’impianto devono essere conservati e tenuti aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto (FIR), a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
15. non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione;
16. le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
17. ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;
18. dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
19. nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC di Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
20. il centro di trattamento deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente e per il personale addetto;
21. gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi e dei dispositivi di protezione individuale, stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
22. tutti i rifiuti prodotti presso l’impianto quali le frazioni non recuperabili, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro in parola, devono essere avviati ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; i rifiuti prodotti devono essere gestiti in regime di “deposito temporaneo” nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta;

23. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, sulla base di apposito avviso di pagamento tramite piattaforma PagoPA inviata telematicamente alla PEC della Ditta da parte di Arpae SAC Parma. Il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali;
24. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
25. la ditta è tenuta ad osservare le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza previste del proprio documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi d'Incendio datato 20/01/2022, acquisito agli atti; qualora le attività della presente autorizzazione rientrassero fra quelle indicate dal D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione e mantenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

...

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-3541 del 14/07/2021 e aggiornato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-4504 del 06/09/2022 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 127420 del 23/07/2021 e aggiornata con Provvedimento conclusivo n. 179532 del 16/09/2022 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-3541 del 14/07/2021 e aggiornato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-4504 del 06/09/2022 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 127420 del 23/07/2021 e aggiornata con Provvedimento conclusivo n. 179532 del 16/09/2022.

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di rifiuti;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla Ditta CARESTIATO EMANUELE S.R.L., al SUAP Comune di Parma, al Comune di Parma e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2022-26499

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0071388

DATA: 02/11/2022

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2022/26499. Richiesta di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Carestiato Emanuele Srl per l' insediamento in Comune di Parma– Via Gastaldi 13/A. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

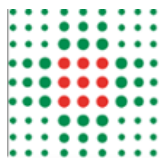
CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0071388_2022_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	D5C1BB8B738E4533D5CE1948A5977A65 FE303DBFAC27EA6EAC5E995E7D586912





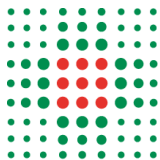
agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2022/26499. Richiesta di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Carestiato Emanuele Srl per l'insediamento in Comune di Parma– Via Gastaldi 13/A. Parere.

La Ditta si occupa della gestione di rifiuti speciali non pericolosi, in prevalenza metallici attraverso selezione e riduzione volumetrica per l'ottenimento di M.P.S.(materie prime secondarie). Con la presente istanza si richiede una modifica non sostanziale relativa ad alcuni aspetti dell'attività, necessaria per ottimizzarne la gestione, adeguandola all'attuale situazione di mercato. In particolare, le modifiche previste saranno le seguenti:

1. Aggiornamento e modifica dell'elenco dei codici EER, senza variare le tipologie di cui al D.M. 05/02 /98 e s.m.i. e senza incrementare i quantitativi in stoccaggio istantaneo, recupero e stoccaggio annuale attualmente autorizzati.
2. Aggiornamento del layout rifiuti aziendale, per l'adeguamento alle modifiche dei codici EER e per migliorare l'ottimizzazione dell'attività di gestione secondo criteri emersi nel corso del primo anno di funzionamento dell'impianto di recupero. In particolare, si intende predisporre un'area interna di stoccaggio di una parte dei rifiuti prodotti dall'attività e collocare, in area esterna sotto tettoia, l'area destinata alla messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso di cui alla tipologia 3.1. In aggiunta, tutta l'area centrale interna, attualmente adibita in parte ad area di scarico e ad area di deposito dei prodotti intermedi in attesa di essere avviati alle fasi conclusive dell'attività di recupero per la produzione di end of waste, verrà destinata ad area di scarico, smontaggio e prima selezione, e in quest'area saranno anche collocati i banchi di lavoro, in posizione più consona alla movimentazione interna dei materiali. Il deposito dei semilavorati in attesa di avvio al processo finale di raffinazione verrà invece effettuato nell'angolo nord-est del capannone. Inoltre, è stata anche rivista la disposizione di alcune apparecchiature utilizzate per l'attività di recupero, così da ottimizzare il ciclo produttivo secondo le esigenze emerse negli ultimi mesi di attività.
3. Infine, si comunica che recentemente l'impianto ha finalizzato l'acquisto di una pesa aziendale di tipo a ponte, destinata alla verifica dei carichi in ingresso su autocarri e che opererà in aggiunta alla



piattaforma di pesatura interna già presente. La pesa a ponte non necessita di opere murarie specifiche e verrà collocata in area cortiliva esterna pavimentata, in prossimità dell'accesso allo stabilimento.

La Ditta dichiara che tali interventi non comporteranno variazioni nelle matrici ambientali quali gli scarichi delle acque reflue, le emissioni in atmosfera e quelle acustiche.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 2

Sinadoc n. 2022/26499
Rif. PG/2022/170928 del 18/10/2022

Spett.le Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Sede di Parma
(posta interna)

Oggetto: Richiesta di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Carestiato Emanuele Srl per l'insediamento in Comune di Parma– Via Gastaldi 13/A.

Relazione tecnica

La Ditta Carestiato Emanuele SRL, con sede legale in Via Gastaldi 13/A, Parma, è un'azienda operante nel campo delle lavorazioni meccaniche conto terzi quali fresatura e tornitura di precisione, rettifiche da interni ed esterni, montaggio/smontaggio di piccoli impianti – sottogruppi, produzione di particolari meccanici con utilizzo di macchine a controllo numerico.

In riferimento all'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata con determina n. DET-AMB-2021- 3541 del 14/07/2021, la ditta ha trasmesso una comunicazione di modifica non sostanziale relativa ad alcuni aspetti dell'attività, necessaria per ottimizzarne la gestione, adeguandola all'attuale situazione di mercato. In particolare, le modifiche previste saranno le seguenti:

- Aggiornamento e modifica dell'elenco dei codici EER (inserimento dei codici EER 120101 120102 160117 170405 191202 120103 120104 170407 160122 - eliminazione dei codici EER 120199 e 150104), senza variare le tipologie di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i. e senza incrementare i quantitativi in stoccaggio istantaneo, recupero e stoccaggio annuale attualmente autorizzati.
- Aggiornamento del layout rifiuti aziendale, per l'adeguamento alle modifiche dei codici EER e per migliorare l'ottimizzazione dell'attività di gestione secondo criteri emersi nel corso del primo anno di funzionamento dell'impianto di recupero.
- Acquisto di una pesa aziendale di tipo a ponte, destinata alla verifica dei carichi in ingresso su autocarri e che opererà in aggiunta alla piattaforma di pesatura interna già presente.

Le modifiche proposte non comportano modifiche per quanto riguarda gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico.

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, pervenuta ad Arpae in data 22/07/2022, prot. n. PG/2020/122123, e la documentazione integrativa fornita dalla Ditta, acquisita con protocolli n. PG/2022/168100 del 13/10/2022, si trasmette la relazione tecnica di competenza relativamente alle matrici ambientali di seguito riportate.

Matrice scarichi idrici

Proseguimento senza modifiche

Matrice emissioni in atmosfera

Proseguimento senza modifiche

Matrice rifiuti

Si prende atto che:

- La ditta ha una attività di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi secondo quanto previsto in materia di "procedure semplificate" agli articoli 214 e 216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.
- I rifiuti non pericolosi sottoposti alle "procedure semplificate" di recupero, come decretato dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., che ne definisce le tipologie, le attività, i procedimenti e i metodi di recupero, sono individuati tra le tipologie 3.1, 3.2, 5.8, 5.19 riportate nell'allegato 1, suballegato 1 al sopra citato DM.
- Le attività di recupero (R4) su rottami/rifiuti metallici non pericolosi, verranno inoltre effettuate in osservanza del regolamento UE n. 333/2011, relativamente al recupero di rifiuti metallici in ferro, acciaio e alluminio e del regolamento UE n. 715/2013 relativamente ai rifiuti in rame.
- Per quanto riguarda il recupero R4 dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), tutte le attività svolte presso lo stabilimento faranno riferimento a quanto previsto dal D.lg. 49/2014 e s.m.i.
- la fase di messa in riserva R13 è esclusivamente funzionale all'attività di recupero R4 effettuata dalla ditta e viene effettuata nel rispetto dei quantitativi e delle norme tecniche individuate negli allegati 4 e 5 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- la fase di recupero di materia R4 prevede quantitativi, attività, procedimenti e metodi di recupero e/o riciclaggio, individuati negli allegati 1 e 4 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.,

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** con le seguenti considerazioni e prescrizioni:

1. possono essere ritirati e trattati, per la messa in riserva (R13) funzionale, le operazioni di recupero (R4) e l'avvio ad altre attività di recupero o smaltimento autorizzate, esclusivamente i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni e quantità:

Tipologia D.M. 05/02/98	Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Attività di recupero	Stoccaggio max. istantaneo		Stoccaggio annuale		Potenzialità giornaliera	% di recupero
				mc	ton	mc/a	ton/a	ton/g	
3.1 Rifiuti di ferro acciaio e ghisa	120101	limatura e trucioli di materiale ferroso	R13* - R4	11	10	110	100	0,4	98
	120102	polveri e particolato di materiali ferrosi							
	160117	materiali ferrosi							
	170405	ferro e acciaio							
	191202	metalli ferrosi							
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	120199	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI)	R13* - R4	17	10	950	550	2,2	98
	150104	imballaggi metallici							
	170401	Rame, bronzo, ottone							
	170402	Alluminio							
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi							
	191203	metalli non ferrosi							
	120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi							
	120104	polveri e particolato di materiale non ferrosi							
	170407	metalli misti							

5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13* - R4	17	10	1000	600	2.4	70
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10							
	160122	componenti non specificati altrimenti							
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo o non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13* - R4	350	350	1200	1200	4,6	95
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15							
Totali				395	380	3260	2450	9,6	-

(*)) messa in riserva funzionale al successivo recupero R4 presso l'impianto in parola;

2. l'effettuazione dell'attività di recupero R4, che produca la cessazione dello stato di "rifiuto" del materiale ottenuto, è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti, con riferimento al DM 05/02/98 e smi ed alle tipologie di rifiuti nello stesso indicate in Suballegato 1:

2.1. **3.1 Tipologia:** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, codici EER 120101 120102 160117 170405 191202

3.1.1 **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio.

3.1.2 **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.1.3 **Attività di recupero:**

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per

l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <0,1% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale

solventi organici <0,1% in peso;

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

2.2. **3.2 Tipologia:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, codici EER 120199 (cascami di lavorazione), 150104, 170401, 170402, 191002, 191203, 120103, 120104, 170407

3.2.1 **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

3.2.2 **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale

solventi organici <0,1% in peso

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

2.3. 5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto, codici EER 170411, 160216., 160122.

5.8.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

5.8.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

5.8.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate.

2.4. 5.19 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC, codici EER 160216, 160214.

5.19.1 Provenienza: attività industriali, commerciali e di servizi.

5.19.2 Caratteristiche del rifiuto: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.

5.19.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.19.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate.

3. In aggiunta a quanto sopra, l'effettuazione dell'attività di recupero R4, che produca la cessazione dello stato di "rifiuto" del materiale ottenuto, dovrà essere svolta:

- 3.1. per i rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, nel rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 333/2011 e smi;
- 3.2. per i rottami di rame e leghe di rame, nel rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 715/2013 e smi;
- 3.3. per i rottami dei metalli non ferrosi corrispondenti a piombo, stagno e loro leghe nel rispetto di quanto indicato dalla ditta nella Procedura operativa "Gestione e recupero di rifiuti di piombo, stagno e loro leghe", presentata assieme alle integrazioni acquisite con protocollo PG/2021/62274 del 22/04/2021.
4. Il campionamento e le analisi sui rifiuti conferiti all'impianto saranno effettuati in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del DM 05/02/98 e smi;
5. I rifiuti riconducibili ai RAEE di cui al D.Lgs 49 del 14/04/2014 e smi, saranno gestiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 5.1. gli AAE gestiti dalla ditta saranno quelli indicati al paragrafo 7 della Relazione tecnico-descrittiva (revisione aprile 2021) presentata dalla ditta ed acquisita con protocollo PG2021/62274 del 22/04/2021, individuati negli allegati III e IV di cui al D.Lgs 49 del 14/04/2014 e smi.
 - 5.2. ove disponibili, devono essere reperite e conservate le informazioni di cui all'art. 27 del D.Lvo 49/2014 e smi, che i produttori di AEE sono tenuti a mettere a disposizione degli impianti di trattamento;
 - 5.3. le Modalità di raccolta e conferimento, la Gestione dei rifiuti in ingresso, i Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti, la Messa in sicurezza dei RAEE, i Presidi ambientali devono essere gestiti conformemente a quanto stabilito nell'allegato VII del D.Lgs 49/2014 e smi;
 - 5.4. i requisiti tecnici dell'impianto di trattamento devono essere conformi a quanto disposto nell'allegato VIII del D.LGS 49/2014 e smi;
 - 5.5. Presso l'impianto non verranno effettuate operazioni di rimozione dei fluidi, recupero freon o gas contenuti in tubi catodici ed altri componenti pericolosi; verranno ritirati esclusivamente rifiuti non contenenti sostanze pericolose o, eventualmente, rifiuti già bonificati all'origine.
 - 5.6. Per il rispetto degli obiettivi di recupero previsti dall'articolo 19 del D.lgs. 49/2014, sarà necessario adottare la seguente gestione amministrativa dell'attività di recupero RAEE:
 - a) I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE anoteranno, su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato III del D.lgs. 49/2014, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali, le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.

- b) Sulla base delle informazioni acquisite, in adempimento agli obblighi di cui al precedente punto, i titolari degli impianti comunicheranno annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, opportunamente modificato.
 - c) Inoltre, per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 49/2014, a seguito del conseguimento dell'autorizzazione alla gestione dei RAEE, la ditta provvederà all'iscrizione nell'apposito elenco predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE.
6. Dovrà essere effettuato il controllo radiometrico sui rottami metallici, secondo quanto disposto dal D.Lgs 31 luglio 2020, n. 101 e smi, dal DM 05/02/98 e smi, dal Reg. UE 333/2011 e smi, dal Reg. UE 715/2013 e smi dal D.lgs. 49/2014, nei casi dagli stessi previsti, sui rifiuti in ingresso all'impianto e sui materiali MPS ottenuti dalle operazioni di recupero: tale controllo sarà effettuato mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, secondo le modalità previste dal D.Lgs 31 luglio 2020, n. 101 e smi.

In particolare si richiama l'attenzione alla necessità:

- 6.1. del conferimento dell'incarico ad un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado;
 - 6.2. della predisposizione di una procedura di sorveglianza radiometrica,
 - 6.3. della verifica almeno annuale della applicazione e della adeguatezza delle procedure;
 - 6.4. del rilascio periodico di attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'Esperto Qualificato, che dovrà riportare anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;
 - 6.5. della definizione delle modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione, e della periodicità delle verifiche e della taratura (taratura prevista solo per gli strumenti portatili);
 - 6.6. della formazione e addestramento del personale al riconoscimento delle sorgenti radioattive, all'uso della strumentazione e all'esecuzione dei controlli di buon funzionamento;
 - 6.7. della definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - 6.8. della definizione delle modalità di svolgimento dei controlli, dei criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo, della definizione di anomalia radiometrica;
 - 6.9. delle azioni da svolgere in caso di rilevazione di una anomalia radiometrica, incluse le comunicazioni da effettuarsi immediatamente agli Enti (Comando dei vigili del fuoco, Prefetto, organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio, Arpae SAC e ST);
 - 6.10. dell'identificazione di un'area di segregazione dei carichi anche solo potenzialmente contaminati;
7. Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice a specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate

deve essere conservata in azienda e a disposizione per i controlli.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore); nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale.

8. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. I rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
9. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione..
10. I rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
11. In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
12. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi

	La Responsabile del Distretto
	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.